

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI N. 5 INIETTORI E RELATIVO MATERIALE CONSUMABILE, DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI RADIODIAGNOSTICA DEI PRESIDI DELLA ASL DI RIETI, PER UN PERIODO DI 48 (QUARANTOTTO) MESI.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ELISABETTA NIGI delegata per la stipula del presente contratto;

E

l'operatore economico _____ (di seguito l'aggiudicatario), con sede in _____ Via _____ codice fiscale _____ partita IVA _____, rappresentato da _____ nato a _____ (Prov ____), il _____, in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico medesimo e stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

- che con deliberazione n. ____ del ____/____/2025 è stata indetta la procedura in intestazione;
- che con deliberazione n. del .../.../2025 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra;
- che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
- che l'impresa su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, come sopra rappresentata, affida la fornitura in noleggio service Full Risk di n. 5 iniettori e relativo materiale consumabile per un periodo di 48 mesi, da destinare alle attività di radiodiagnostica dei presidi dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda"), CIG _____
2. L'importo complessivo stimato come descritto nell'offerta economica che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è di € _____ (_____) – IVA esclusa, cioè di € _____ IVA compresa.

Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è di mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

2. La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata di 24 mesi e di conseguenza l'Azienda non potrà stipulare ulteriori Contratti di fornitura. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
3. La fornitura dei macchinari dovrà avvenire entro un termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Obbligazioni delle parti

1. La fornitura dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel Capitolato speciale, nell'offerta Tecnica e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, che anche se non materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4 – Responsabile unico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

1. L'Aggiudicatario, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda;
2. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale rappresentante, che allegato al presente contratto ne forma parte integrante, sostanziale e pattizia.
3. L'Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 – Liquidazione e pagamenti

1. La Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.
2. È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
3. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

4. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
5. Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a:

ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff_eFatturaPA

C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it

Codice Unico Ufficio: UFX1HE

6. Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
7. L'Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa
8. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell'offerta economica.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
2. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Art. 8 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

1. L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
4. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
5. È, inoltre, facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti

all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice, secondo le modalità previste all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
2. In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Art. 10 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

Art. 11 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all'offerta Tecnica ed Economica presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

Il Direttore Amministrativo

L'Aggiudicatario

Il _____

Il _____

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente gli artt. 1-12 del presente contratto.

L'Aggiudicatario

Il _____

Allegati:

- offerta economica (allegato n. 1);
- Patto di integrità